

## SEGNALAZIONI dell'11 dicembre 2012

[www.unicost.eu](http://www.unicost.eu)

### **QUESTIONI DEFINITE**

#### **Corte Costituzionale, sent. n. 272 del 6 dicembre 2012**

#### **Sulla illegittimità costituzionale della disciplina della mediazione**

Come preannunciato da un comunicato stampa diffuso dalla Corte costituzionale nella immediatezza della decisione, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale della disciplina della mediazione. La pubblicazione della relativa sentenza chiarisce le ragioni della pronuncia. In particolare, la Corte costituzionale ha caducato l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), e, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), una serie di altre disposizioni.

La Corte ha esaminato con priorità le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli articoli 76 e 77 Cost., nei confronti dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, con particolare riguardo al carattere obbligatorio che detta norma, in asserita violazione della legge delega, attribuisce al preliminare esperimento della procedura di mediazione, e le ha ritenute fondate.

La sentenza osserva che la legge delega n. 69 del 2009, in attuazione della quale è stato emanato il dlgs. n. 28 del 2010, tra i principi e criteri direttivi di cui all'art. 60, comma 3, non esplicita in alcun modo la previsione del carattere obbligatorio della mediazione finalizzata alla conciliazione, nonostante la scelta del modello di mediazione costituisca un profilo centrale nella disciplina dell'istituto.

Il denunciato eccesso di delega, dunque, è stato ritenuto sussistente in relazione al carattere obbligatorio attribuito all'istituto di conciliazione e alla conseguente strutturazione della relativa procedura come condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010.

Quanto alla finalità ispiratrice del detto istituto, consistente nell'esigenza di individuare misure alternative per la definizione delle controversie civili e commerciali, anche al fine di ridurre il contenzioso gravante sui giudici professionali, la Corte ha rilevato che il carattere obbligatorio della mediazione non è intrinseco alla sua *ratio*, come si desume dalla previsione di altri moduli procedimentali

(facoltativi o disposti su invito del giudice), del pari ritenuti idonei a perseguire effetti deflattivi e quindi volti a semplificare e migliorare l'accesso alla giustizia. Gli altri profili delle questioni sollevate sono stati ritenuti assorbiti

### **Cassazione, Sez. Un. civ., sent. n. 21853 del 5 dicembre 2012**

#### **Sulla portata dell'obbligo di astensione del p.m.**

Sulla scia di quanto stabilito con la recente sentenza n. 19704 del 13 novembre 2012 con riguardo ai giudici che esercitano funzioni civili, le Sezioni Unite civili hanno affermato che anche l'obbligo di astensione del pubblico ministero, rilevante in sede disciplinare, sussiste, per effetto dell'art. 323 cod. pen., in tutte le ipotesi che configurano oggettivamente un conflitto di interessi, così come è previsto per il giudice dall'art. 36 cod. proc. pen., dal momento che l'equiparazione, a questi fini, tra obblighi del giudice e del p.m. affonda le radici nello statuto costituzionale di quest'ultimo, indispensabilmente partecipe dell'indipendenza del giudice e sottratto all'influenza dell'esecutivo.

### **Cassazione, Sez. Un. Penali, sent. n. 47604 del 7 dicembre 2012**

#### **Sulla configurabilità del reato di istigazione all'uso di sostanze stupefacenti nella pubblicizzazione e messa in vendita di semi di piante idonee a produrre dette sostanze**

La Corte ha enunciato il principio di diritto secondo il quale l'offerta in vendita di semi di piante dalle quali sia ricavabile una sostanza drogante, correlata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato di cui all'art. 82 T.U. stupefacenti, salva la possibilità di sussistenza dei presupposti per configurare il delitto previsto dall'art. 414 cod.pen. con riferimento alla condotta di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti.

### ***QUESTIONI PENDENTI***

#### **Sentenza penale di appello mancante della sottoscrizione del Presidente**

E' prevista per la trattazione all'udienza delle SS.U. penali del 20 dicembre 2012 la questione se la sentenza di appello firmata dal solo giudice estensore configuri una mera irregolarità sanabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale anche dopo l'impugnazione della sentenza, ovvero una nullità relativa che comporti l'annullamento con rinvio al medesimo collegio affinché provveda alla sanatoria, o

ancora una nullità che comporti l'annullamento con rinvio ad altro collegio per la rinnovazione del giudizio.

Si fa riserva di dare notizia della relativa decisione.

### **Misura cautelare reale – Trasmissione atti al Tribunale del riesame**

Alla stessa udienza del 20 dicembre 2012, è fissata la discussione della questione se, in caso di omessa trasmissione al tribunale del riesame, nel termine di cinque giorni dall'avviso, di alcuni degli atti posti a fondamento della richiesta di misura cautelare reale, il tribunale possa richiedere all'autorità procedente l'invio degli atti mancanti, ovvero se tale omissione comporti la inefficacia sopravvenuta della misura di cui si tratta.

Si fa riserva di dare notizia della relativa decisione.

### **Utilizzazione a fini personali di utenza telefonica assegnata per motivi di ufficio - Peculato – Configurabilità o meno**

Ancora all'udienza delle SS.UU. penali del 20 dicembre 2012 è prevista la discussione della questione relativa alla configurabilità, nella condotta di chi utilizzi per fini personali l'utenza telefonica assegnata per ragioni di ufficio, dell'appropriazione richiesta per la sussistenza del delitto di peculato ex art. 314, comma primo, cod. pen. ovvero alla ravvisabilità in tale condotta del delitto di abuso di ufficio o di truffa aggravata a danno dello Stato.

Si fa riserva di dare notizia della relativa decisione.

### **Consumo di gruppo di sostanze stupefacenti**

All'udienza del 31 gennaio 2013, le SS.UU. penali affronteranno la questione se, per effetto della legge n. 46 del 2006, il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti abbia rilievo penale con riguardo alla ipotesi di mandato all'acquisto o di acquisto comune.

Si fa riserva di dare notizia della relativa decisione.

### **Circostanza aggravante della transnazionalità – Compatibilità o meno con il reato di associazione per delinquere**

Alla stessa udienza del 31 gennaio 2013, le SS.UU. penali si occuperanno anche della questione se la circostanza aggravante ad effetto speciale della transnazionalità, di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006 – secondo la quale, per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, la pena è aumentata da un terzo alla metà - sia

compatibile con il reato di associazione per delinquere o sia applicabile ai soli reati fine.

Si fa riserva di dare notizia della relativa decisione.

### **Reato continuato – Computo della pena**

E' fissata per l'udienza delle Sezioni Unite penali del 28 febbraio 2013 la questione relativa alla individuazione della violazione più grave ai fini del computo della pena con riguardo al reato continuato: si tratta di stabilire se essa debba essere effettuata in concreto oppure con riguardo alla valutazione compiuta in astratto dal legislatore. Si fa riserva di dare notizia della relativa decisione.

### **Reati contro il patrimonio – Applicabilità o meno della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità al delitto tentato**

All'udienza del 28 marzo 2013, le SS.UU. penali affronteranno la questione se, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità possa applicarsi anche al delitto tentato.

Si fa riserva di dare notizia della relativa decisione.

M.R. San Giorgio